

**Cassazione Penale, Sez. 4,**  
**Sentenza n. 12349/2026**  
**Presidente:** Dott. DI SALVO Emanuele  
**Relatore:** Dott. MARI Attilio  
**Depositata in Cancelleria:** 2 aprile 2026

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE QUARTA PENALE**

Composta da:

Dott. DI SALVO Emanuele - Presidente

Dott. FERRANTI Donatella - Consigliere

Dott. D'AURIA Donato - Consigliere

Dott. MARI Attilio - Relatore

Dott. LAURO Davide - Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

A.A. nato a B il (Omissis)

avverso la sentenza del 07/05/2025 della CORTE APPELLO di POTENZA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;

udito il Procuratore Generale, che si riporta alla memoria scritta e conclude per il rigetto del ricorso; in subordine, chiede di investire le Sezioni Unite della questione della eventuale nullità del decreto di citazione in appello che non indichi che si procede con la procedura dettata dalla ed. legislazione emergenziale.

È presente l'avvocato \*\*\*\* del foro di TORINO in difesa di A.A. che conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.

### **Fatto**

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Potenza, in riforma della sentenza emessa il 04/10/2022 dal Tribunale di Lagonegro, ha rideterminato la pena inflitta a A.A. - imputato del reato previsto dagli artt. 113 e 589 cod. pen. - nella misura di un anno e mesi otto di reclusione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e con concessione del beneficio della sospensione condizionale, confermando le statuizioni civili emesse dal giudice di primo grado.

1.1 Era stato contestato all'imputato di avere - in cooperazione con i coimputati B.B., C.C. e D.D. - nella propria qualità di titolare della ditta Lagonegro s.c.a.r.l., cagionato colposamente il decesso di E.E.; in particolare, all'imputato era stata ascritta la violazione degli artt. 71, comma 3, 100, comma 3 e 18, comma 1, lett.f), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 (testo unico delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, TUSL); in particolare, nel capo di imputazione, era stato rilevato che, contrariamente a quanto previsto dal POS in ordine alle operazioni di sollevamento, trasporto e posa in opera della centina durante la fase di avanzamento, i lavoratori avevano provveduto a inserire le catene di collegamento in modalità errata,

determinando un disallineamento del piedritto sinistro, in riferimento al quale avevano utilizzato un martello demolitore collegato all'escavatore; manovra per effetto della quale il piedritto si era mosso di qualche centimetro verso la centina precedente, mentre il martello demolitore aveva perso il contatto con la superficie del piedritto continuando il suo movimento verso il E.E., che era stato attinto al lato destro del capo riportando lesioni cranioencefaliche risultate mortali.

1.2. La Corte territoriale ha previamente esposto la ricostruzione del fatto operata da parte del Tribunale, fondata sulle testimonianze degli ufficiali di polizia giudiziaria intervenuti sul posto e degli altri addetti alla lavorazione presso la predetta società, oltre che sulla base della documentazione fotografica e dell'esame del consulente tecnico del pubblico ministero; elementi sulla scorta dei quali erano stati individuati i rispettivi profili colposi della condotta degli imputati.

1.3 Il giudice di secondo grado ha quindi esaminato il primo motivo di appello proposto dal A.A. e inerente alla ritenuta assenza di una posizione di garanzia, dedotta in ragione della complessità della struttura organizzativa della società Lagonegro s.c.a.r.l., nell'ambito della quale le funzioni di controllo sul piano del rispetto della normativa antinfortunistica erano state delegate a soggetti preposti, ai sensi dell'art. 18 del TUSL; la Corte territoriale ha quindi ritenuto che tale tematica fosse meramente ripetitiva di questione posta in primo grado e affrontata dal Tribunale con argomentazioni ritenute convincenti.

Ha, infatti, dedotto che l'addebito colposo ravvisato nei confronti del A.A. fosse quello di non avere provveduto alla sostituzione del capocantiere, delegato specificamente alla vigilanza sul rispetto delle procedure previste dal POS, essendo da tale fonte scaturita la grave violazione delle norme prevenzionistiche che aveva portato al decesso della persona offesa; rimanendo, quindi, non rilevanti le deduzioni del ricorrente in ordine alla correttezza delle procedure previste dal POS, ritenendo - di conseguenza - non accoglibile la richiesta di rinnovazione istruttoria avente quale oggetto l'acquisizione di una serie di documenti quali il progetto esecutivo dell'opera e delle lettere di incarico, delle variazioni progettuali e dei richiami indirizzati nei confronti dei preposti.

La Corte ha rigettato il secondo motivo di appello, con il quale era stata contestata la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale in ordine al dato della sua assenza dal cantiere, rilevando che l'addebito mosso non riguardasse tale aspetto, quanto l'aver omesso di controllare che i lavori proseguissero sotto la vigilanza di un capocantiere o di un responsabile per la sicurezza; ha accolto il motivo riguardante il trattamento sanzionatorio, concedendo all'imputato le circostanze attenuanti generiche e rideterminando la pena nel senso suddetto.

2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione A.A., tramite il proprio difensore, articolando tre motivi di impugnazione.

2.1 Con il primo motivo ha dedotto la nullità assoluta della sentenza di appello ai sensi dell'art. 179, comma primo, cod. proc. pen.

Ha dedotto che il decreto di citazione relativo al giudizio di appello non conteneva la specificazione che il procedimento si sarebbe svolto senza la partecipazione delle parti, ma aveva ordinato agli imputati di comparire per la trattazione, ragione per la quale non era quindi stata presentata istanza di trattazione orale; che, per la data indicata nel decreto di citazione a giudizio (7 maggio 2025), era stata deliberata un'astensione dalle udienze dall'organismo di categoria, avendo quindi i difensori del coimputato D.D. provveduto a depositare in Cancelleria la relativa dichiarazione di adesione; che, il giorno dell'udienza, la Corte di appello aveva ritenuto che il giudizio dovesse essere trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, valutando quindi come inefficace tale istanza di rinvio per legittimo impedimento; che, quindi, il procedimento era stato trattato in forma non partecipata e senza redazione del relativo verbale.

Ha, pertanto, argomentato che il tenore letterale del decreto di citazione non conteneva alcun riferimento al rito cartolare e che - comprendendo l'atto di appello un'istanza di rinnovazione istruttoria - era plausibile che il Collegio avesse disposto la trattazione orale, come previsto dall'art. 598-bis, commi terzo e quarto, cod.proc.,pen., essendosi quindi determinato un legittimo affidamento in ordine alla celebrazione del giudizio con tale modalità, con conseguente lesione del diritto al

contraddittorio e nullità della successiva sentenza; ha altresì dedotto che, dovendosi il giudizio celebrare secondo la forma partecipata, il Collegio avrebbe dovuto prendere in esame la dichiarazione di astensione formulata dai difensori; mentre ha, altresì, dedotto che la celebrazione nella forma non partecipata non esonerasse la Corte dall'obbligo di redazione del verbale di udienza, con conseguente incertezza in ordine alla composizione del collegio e nullità della sentenza ai sensi degli artt. 178, lett.a) e 179, cod. proc. pen.

2.2 Con il secondo motivo ha dedotto - ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen. - la nullità della sentenza per violazione ed erronea applicazione di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Ha dedotto che la sentenza doveva considerarsi nulla in quanto argomentata meramente per relationem rispetto alla sentenza di primo grado e senza prendere in adeguata considerazione le argomentazioni contenute nell'atto di appello; le quali contenevano deduzioni inerenti alle dimensioni e all'organizzazione del cantiere, all'ottemperanza del datore di lavoro agli obblighi previsti dall'art. 18 TUSL, alla riconducibilità dell'evento a una scorrettezza nella fase esecutiva, all'omessa considerazione della presenza di una pluralità di preposti, uno dei quali presente al momento del fatto; ha quindi ritenuto che la Corte di appello, rimanendo incontestata la ricostruzione fenomenica dell'evento, non avrebbe preso in considerazione tali specifici argomenti, con particolare riferimento all'esatto adempimento ai doveri connessi all'individuazione e gestione del rischio attinente alla procedura lavorativa.

2.3 Con il terzo motivo, ha dedotto la nullità della sentenza per errata applicazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen.

Ha dedotto che, in riferimento alle prime due contestazioni contenute nel capo di imputazione (relative alla violazione degli artt. 71, comma terzo e 100, comma terzo, TUSL), le stesse avrebbero ignorato la distinzione tra le funzioni del datore di lavoro e quelle del preposto nell'ambito delle organizzazioni complesse, evidenziando come le risultanze istruttorie avessero chiarito la corretta redazione

del POS; che non competeva al datore di lavoro vigilare sulla fase esecutiva, essendo la stessa estranea - sulla base della giurisprudenza di questa Corte e con espresso riferimento alle motivazioni rese nel caso Thyssen-Krupp - alla relativa sfera di gestione del rischio, attinente prettamente alle modalità esecutive medesime, come avvenuto nel caso di specie, in quanto l'infortunio mortale era stato determinato dalla deviazione rispetto alle fasi lavorative imposte dal POS e dall'uso improprio del c.d. martellone in luogo del posacentine; con la conseguenza che la vigilanza sul corretto adempimento della fase esecutiva era da intendersi integralmente rimessa al preposto C.C., in quanto concreto gestore del relativo rischio.

Ha quindi dedotto che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in un grave errore giuridico, attribuendo rilevanza a una figura soggettiva - quella del c.d. capocantiere - non annoverata dal TUSL come destinataria di obblighi di prevenzione, non essendo il medesimo altri che un preposto; e che, come risultante dalle dichiarazioni rese dall'ispettore della \*\*\*\*, al momento del fatto erano presenti altri due preposti (ovvero il C.C. e la persona offesa), non essendo il capocantiere destinatario di obblighi di prevenzione diversi da quelli della figura del preposto medesimo.

3. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso ovvero, in subordine, per rimettere alle Sezioni Unite la questione inerente alla nullità del decreto di citazione in riferimento alla questione sollevata nel primo motivo di impugnazione.

## **Diritto**

1. Il ricorso è infondato.

2. Va premesso che, vertendosi - in punto di valutazione di responsabilità dell'imputato - in una fattispecie di c.d. doppia conforme, le due decisioni di merito vanno lette congiuntamente, integrandosi le stesse a vicenda, secondo il tradizionale insegnamento della Suprema Corte; tanto in base al principio per cui "Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda

confluendo in un risultato organico ed inscindibile" (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145; in conformità, tra le numerose altre, Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617; Sez. 6, n. 23248 del 07/02/2003, Zanotti, Rv. 225671; Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigeveno, Rv. 224079).

2. Il primo motivo, con il quale è stata dedotta la nullità assoluta della sentenza impugnata per violazione del diritto al contraddittorio, si fonda sull'argomentazione per la quale il tenore letterale del decreto di citazione nel secondo grado di giudizio (recante l'indicazione dell'ordine di "comparire all'udienza" del 7 maggio 2025) avrebbe creato un affidamento delle parti in ordine alla celebrazione del giudizio stesso con modalità partecipate, anziché secondo quelle cartolari previste dall'art. 598-bis, comma primo, cod. proc. pen.; con conseguente nullità derivante dalla celebrazione del giudizio secondo modalità meramente cartolari e della mancata presa in considerazione dell'istanza di rinvio motivata, per la predetta data, dall'adesione all'astensione proclamata dagli organismi rappresentativi di categoria.

Il motivo è complessivamente infondato.

Va quindi premesso, sul punto, che, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un errore in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la Corte di legittimità è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali, che resta, invece, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lett. e), del citato articolo, quando risulti denunciata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092, in senso conforme Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., Rv. 273525).

Dall'esame del decreto di citazione nel secondo grado di appello si evince che lo stesso conteneva l'invito alle parti processuali a comparire all'udienza del 07/05/2025, senza fare effettivamente riferimento alla trattazione secondo modalità cartolari; peraltro imposte razione temporis (essendo non preciso il riferimento normativo operata dalla difesa), non dal vigente testo dell'art. 598-bis cod. proc. pen., non ancora in vigore al momento della proposizione dell'appello, bensì dall'art. 23-bis del D.L. 28 ottobre 2020, n.137 la cui

vigenza è stata procrastinata sino al 30 giugno 2023 (poi slittata al 15 gennaio 2024 per effetto dell'art. 17 del D.L. n. 75 del 22 giugno 2023, convertito nella legge n. 112 del 10 agosto 2023) e, quindi, ulteriormente spostata in avanti, al 30 giugno 2024, per effetto dell'art. 11 del D.L. n. 215 del 30 dicembre 2023 (ed. "milleproroghe"), convertito nella legge n. 18 del 23 febbraio 2024, a norma del quale il termine previsto dal citato articolo 94, comma 2, del D.Lgs. n.150/2022 per i giudizi di impugnazione è stato prorogato - appunto - fino al 30 giugno 2024.

Ciò posto, ritiene questa Corte che il riferimento alla celebrazione dell'appello senza la menzione delle modalità cartolari di trattazione comporti una nullità generale per violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. del decreto di citazione per il giudizio di appello che, pur se emesso nella vigenza della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, contenga l'invito alla comparizione personale dell'imputato per essere presente alla relazione della causa, nel caso in cui a ciò concretamente consegua una compressione del diritto di difesa per l'impossibilità di avanzare richiesta di discussione orale nel termine perentorio, previsto dall'art. 23-bis D.L. 28 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 dicembre 2020, n. 176, di quindici giorni liberi prima dell'udienza (Sez. 3, n. 22593 del 16/05/2025, Tusa, Rv. 288291).

A propria volta, tale nullità deve essere qualificata come a regime intermedio e, in quanto concernente un vizio attinente all'atto di vocatio in iudicium - e, quindi, alla fase predibattimentale - rilevabile d'ufficio o eccepibile dalla parte, in relazione all'art. 180 cod. proc. pen., entro la deliberazione della sentenza di secondo grado.

Deve quindi rilevarsi che, successivamente alla notifica del decreto di citazione a giudizio, come risulta dall'esame del fascicolo processuale, in data 17 aprile 2025 erano state notificate agli imputati le conclusioni scritte del Procuratore generale, elemento, questo, che rendeva evidente che nessuna trattazione orale fosse, allo stato, prevista se non in caso di espressa richiesta della difesa.

Ne consegue che, in presenza di tale atto, sarebbe stato onere della difesa quello di eccepire la nullità del decreto di citazione derivante dalla fissazione di un'udienza di

comparizione in luogo del riferimento alle (necessitate) forme di trattazione cartolare; con la conseguenza che, vista l'assenza di tale eccezione, l'invocazione della relativa nullità operata nella sola sede del ricorso per cassazione deve ritenersi tardiva ai sensi del richiamato art. 180 cod. proc. pen.

All'infondatezza di tale argomentazione ne consegue, quindi, anche quella relativa all'omessa presa in considerazione della dichiarazione di adesione all'astensione proclamata dai competenti organismi di categoria e peraltro, per stessa allegazione contenuta nel motivo, formulata dalla difesa di imputato diverso dal ricorrente.

A tale proposito, come è noto, sulla base del principio espresso da Sez. U, n. 15232 del 30/10/2014, Tibo, Rv. 263021 - 01, in tema di dichiarazione di adesione del difensore alla iniziativa dell'astensione dalla partecipazione alle udienze legittimamente proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria, la mancata concessione, da parte del giudice, del rinvio della trattazione dell'udienza camerale in presenza di una dichiarazione effettuata o comunicata dal difensore nelle forme e nei termini previsti dall'art. 3, primo comma, del vigente codice di autoregolamentazione, determina una nullità per la mancata assistenza dell'imputato, ai sensi dell'art. 178, primo comma, lett. c), cod. proc. pen., che ha natura assoluta ove si tratti di udienza camerale a partecipazione necessaria del difensore, ovvero natura intermedia negli altri casi.

Tuttavia, tale principio è richiamabile ai soli giudizi trattati nelle forme previste dall'art. 127 cod. proc. pen. e non per quelli, come nel caso di specie, per le quali sia prevista la sola trattazione in forma puramente cartolare in assenza delle parti e in conseguente deroga rispetto al testo dello stesso art. 127 (come stabilito dal vigente art. 598-bis cod. proc. pen.), non essendo profilabile alcun contributo difensivo ulteriore rispetto a quello contenuto nelle eventuali memorie di parte.

Infondata deve altresì ritenersi la deduzione riguardante la mancata redazione del verbale, attesa la funzione allo stesso attribuita dall'art. 136 cod. proc. pen. e non essendo configurabile - in caso di trattazione meramente cartolare - attività di rango diverso e ulteriore rispetto alla decisione consacrata nel dispositivo; rilevandosi, quindi - in relazione alla relativa argomentazione difensiva - che non sussiste alcuna incertezza circa i nomi dei

componenti del Collegio, da intendersi evidentemente coincidenti con quelli indicati nell'intestazione del dispositivo stesso.

4. Con il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente ha dedotto il vizio di nullità dell'impugnata sentenza in quanto operata mediante un mero rinvio per relationem al contenuto della pronuncia di primo grado e senza un effettivo vaglio dei motivi di appello.

Il motivo è infondato.

In riferimento a tale tematica va ricordato che, in tema di motivazione operata per relationem, questa Corte - sin dal risalente arresto espresso da Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664 - ha ritenuto che tale tecnica argomentativa sia da considerare legittima quando il provvedimento 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (in termini conformi, successivamente, si sono anche espresse Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Salcini, Rv. 274252; Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014, Mairajane, Rv. 261839).

Nella successiva e copiosa elaborazione giurisprudenziale sulla relativa tematica, questa Corte ha, peraltro, precisato che la decisione del giudice non deve presentarsi come un'acritica accettazione di valutazioni altrui, giacché la motivazione per relationem può svolgere una funzione integrativa, inserendosi in un contesto che disattende i motivi di gravame con un richiamo ad accertamenti e ad argomenti contenuti nel provvedimento impugnato, ma non può costituire una sostanziale vanificazione del mezzo di impugnazione attraverso un generale e generico rinvio a quel provvedimento (Sez. U, n. 919 del 26/11/2003, dep. 2004, Gatto, Rv. 226488; conf. Sez. 6, n. 9752 del 29/01/2014,

Ferrante, Rv. 259111).

Premesse sulla base delle quali è stato quindi ritenuto che la sentenza di appello confermativa della decisione di primo grado è viziata per carenza di motivazione se si limita a riprodurre la decisione confermata dichiarando in termini apodittici e stereotipati di aderirvi, senza dare conto degli specifici motivi di impugnazione che censurino in modo puntuale le soluzioni adottate dal giudice di primo grado e senza argomentare sull'inconsistenza o sulla non pertinenza degli stessi, non potendosi in tal caso evocare lo schema predetto della motivazione per relationem (Sez. 4, n. 6779 del 18/12/2013, dep. 2014, Balzamo, Rv. 259316; Sez. 6, n. 49754 del 21/11/2012, Casulli, Rv. 254102), con la conseguenza che è affetta da nullità per difetto di motivazione la sentenza di appello che, a fronte di motivi specifici di impugnazione con cui si propongono argomentate critiche alla ricostruzione del giudice di primo grado, si limiti a "ripetere" la motivazione di condanna senza rispondere a ciascuna delle contestazioni adeguatamente mosse dalla difesa con l'atto di appello (Sez. 2, n. 56395 del 23/11/2017, Floresta, Rv. 271700).

Per l'effetto - e in definitiva - il giudice di appello può motivare la propria decisione richiamando le parti corrispondenti della motivazione della sentenza di primo grado solo quando l'appellante si sia limitato alla mera riproposizione delle questioni di fatto o di diritto già espressamente ed adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, ovvero abbia formulato deduzioni generiche, apodittiche, superflue o palesemente inconsistenti (Sez. 6, n. 17912 del 07/03/2013, Adduci, Rv. 255392), mentre, qualora siano formulate censure specifiche o introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore, è affetta da vizio di motivazione la sentenza di appello che si limiti a respingere le deduzioni proposte con formule di stile o in base ad assunti meramente assertivi o distonici rispetto alle risultanze istruttorie (Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Acampa, Rv. 278611).

Presupposto da cui consegue la rilevante conseguenza della illegittimità di tale tecnica redazionale nel caso in cui nel giudizio di appello siano stati introdotte nuove acquisizioni probatorie, conseguentemente non esaminate compiutamente nel tessuto argomentativo.

Il tutto fermo restando che costituisce onere del ricorrente, a pena di inammissibilità

dell'impugnazione, quello di indicare gli specifici punti dell'atto di appello che non siano stati adeguatamente vagliati da parte del giudice di secondo grado (Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, Marano, Rv. 277161).

Nel caso in esame, il primo motivo di appello articolato dalla difesa dell'odierno ricorrente faceva riferimento a un ordine di argomentazioni inerenti all'ottemperanza, da parte dell'imputato, degli obblighi prevenzionali gravanti sulla figura del datore di lavoro e, dall'altro, all'omessa considerazione (da parte della sentenza di primo grado) dell'esistenza e delle funzioni di una pluralità di preposti, con conseguente contestazione della effettiva sussistenza di una posizione di garanzia.

Deve quindi rilevarsi che, in riferimento alle predette argomentazioni difensive, non è ravvisabile il denunciato vizio motivazionale sotto il profilo della concreta tecnica redazionale.

Difatti, la Corte di appello ha rilevato che le predette tematiche erano state già introdotte di fronte al giudice di primo grado e da questi esaminate, richiamando quindi - in via preventiva - il contenuto della motivazione della sentenza impugnata.

Peraltro, alle pagg.10-12 della pronuncia di appello, la Corte territoriale ha specificamente preso in esame le censure difensive; rilevando che l'addebito colposo formulato nei confronti del A.A. (con particolare riferimento al complesso degli obblighi individuati nell'art. 18 del TUSL) doveva ritenersi sussistente, per non avere lo stesso provveduto - data l'assenza del responsabile per la sicurezza sul luogo di lavoro nonché capocantiere (B.B.) - alla nomina di un sostituto in grado di controllare il rispetto delle procedure precauzionali, ritenendo quindi irrilevanti le argomentazioni difensive riguardanti la corretta predisposizione del POS; argomentando, d'altro lato, che la manchevolezza rispetto a tale dovere prevenzionale (ovvero la sostituzione del capocantiere, cui doveva derivare la necessità della presenza sul cantiere del datore di lavoro) fosse tale da elidere la rilevanza delle argomentazioni difensive - e al di là del loro esame nel merito della fondatezza di tale valutazione sul piano strettamente di diritto, oggetto del successivo motivo di ricorso - inerenti alla presenza sul luogo dell'evento di soggetti specificamente delegati nella loro qualità di preposti.

Deve quindi ritenersi che il giudice di secondo grado abbia preso in specifico esame le censure difensive contenute nel primo motivo di appello, non incorrendo quindi nel lamentato vizio di deficit motivazionale.

5. Con il terzo motivo, il ricorrente ha contestato la fondatezza della valutazione dei giudici di merito in punto di violazione delle regole cautelari desunte, sulla base del capo di imputazione, dagli artt. 71, comma terzo, 100, comma terzo e 18 del TUSL.

In particolare, ha argomentato che le prime due contestazioni non avrebbero tenuto conto del fatto che al datore di lavoro non competeva alcuna vigilanza sulla fase esecutiva, in quanto devoluta ai preposti ai sensi dell'art. 19 del TUSL, nel testo applicabile *rattorte temporis*; ha altresì specificamente contestato l'addebito di colpa formulato nelle sentenze impugnate e attinente alla mancata sostituzione del capocantiere B.B., ritenendo che tale figura non fosse destinataria di obblighi prevenzionali sulla base della normativa vigente, trattandosi di soggetto avente le mere funzioni di preposto e risultando che, al momento dell'evento, erano comunque presenti sul cantiere altri due preposti, ovvero la persona offesa e il C.C.

Il motivo è complessivamente infondato.

Pregiudizialmente, va richiamato il principio secondo il quale, ai fini dell'individuazione del garante nelle organizzazioni complesse del lavoro, occorre fare riferimento al soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio; essendo, comunque, generalmente riconducibile alla sfera di responsabilità del preposto l'infortunio occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa, a quella del dirigente il sinistro riconducibile al dettaglio dell'organizzazione dell'attività lavorativa e a quella del datore di lavoro l'incidente derivante da scelte gestionali di fondo (Sez. 4, n. 10465 del 29/01/2025, Liccardi, Rv. 287777; Sez. 4, n. 22606 del 04/04/2017, Minguzzi, Rv. 269972); tanto che la stessa designazione di un preposto al rispetto delle misure di prevenzione non esonera, infatti, il datore di lavoro da responsabilità ove risulti l'inidoneità di una misura prevista nel documento di valutazione dei rischi (Sez. 4, n. 22256 del 03/03/2021, Canzonetti, Rv. 281276).

In ordine a tale specifico aspetto - con valutazioni tra loro sovrapponibili - è effettivamente fondata l'argomentazione difensiva in base alla quale i giudici di merito sono giunti a individuare la regola cautelare violata con specifico riferimento alla mancata vigilanza sulla presenza, nel luogo dell'evento, del capocantiere e nella conseguente assenza dello stesso datore di lavoro sul posto ovvero nella mancata predisposizione di misure attinenti alla sua eventuale sostituzione.

A tale proposito deve rilevarsi, in ordine alle argomentazioni sviluppate dal ricorrente, che la figura del capocantiere (pure, effettivamente, non compresa tra quelle destinatarie di obblighi di garanzia ai sensi del TUSL), è stata estrapolata ed esaminata dalla giurisprudenza di questa Corte.

La quale ha ritenuto che, una volta individuata tale figura da parte del datore di lavoro, lo stesso assuma - in concreto - la veste di un preposto, cui deve ritenersi affidata la qualità di garante dell'obbligo di assicurare la sicurezza sul lavoro, tra cui rientra il dovere di segnalare situazioni di pericolo per l'incolumità dei lavoratori e di impedire prassi lavorative contra legem (in termini, Sez. 4, n. 4340 del 24/11/2015, dep. 2016, Zelanda Rv. 265977, con conclusioni da ritenere già contenute nella parte motiva di Sez. 4, n. 9491 del 10/01/2013, Ridenti, Rv. 254403); mentre, nella motivazione di Sez. 4, n. 51530 del 18/10/2018, Foschi, Rv. 274494, espressamente citata in entrambe le sentenze di merito, è stato enunciato il principio per cui "qualora il capocantiere cui sia stato delegato il compito di assicurare il rispetto e l'osservanza delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro sia assente, deve essere ascritta a colpa del legale rappresentante della società, datrice di lavoro, la mancata previsione della supplenza di tale soggetto, eventualmente anche con la diretta e personale assunzione del suddetto compito, anche quando l'infortunio sia eventualmente riconducibile alla omessa adozione, da parte del lavoratore, delle misure di sicurezza obbligatoriamente prescritte; né ad escludere la responsabilità del legale rappresentante della società varrebbe l'eventuale ignoranza dell'assenza dal luogo di lavoro della persona addetta al compito in questione, atteso che egli, quale destinatario delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ha l'obbligo di accertarsi della relativa presenza in cantiere".

Sulla base della complessiva lettura degli arresti citati, deve quindi ritenersi che la figura del capocantiere sia assimilabile a quella di un preposto cui devono ritenersi affidati i concreti compiti di vigilanza sull'andamento dei lavori e sull'osservanza del rispetto delle norme di prevenzione, dovendosi ravvisare un profilo di colpa in capo al datore di lavoro derivante - oltre che dalla omessa vigilanza sul suo operato - anche dalla mancata sostituzione in caso di sua contingente assenza dal luogo di esecuzione delle mansioni.

In riferimento al complesso delle argomentazioni deducibili dagli arresti medesimi, deve però ritenersi che la figura del capocantiere non possa ritenersi rivestita - vista la sua mancata menzione nel complesso del testo unico - quale destinataria di obblighi specifici, ma che l'area di responsabilità dello stesso possa ritenersi concretamente individuata come attinente agli obblighi di prevenzione sempre che non siano presenti altri soggetti preposti, alla luce dei cui compiti deve quindi essere valutata l'area di responsabilità dello stesso capocantiere.

Tuttavia, il motivo non individua con adeguata precisione i profili di addebito che, posti alla base della contestazione, sono effettivamente stati posti dai giudici di merito a fondamento della valutazione finale di responsabilità.

Deve infatti ritenersi che la prospettazione difensiva si fondi su un erroneo presupposto giuridico inerente all'individuazione delle posizioni di garanzia anche all'interno di strutture di carattere complesso; dovendosi ritenere non corretto il riferimento operato dalla difesa alla tendenziale suddivisione dei compiti - e delle conseguenti posizioni di garanzia in riferimento alla gestione del rispettivo rischio - tra figura apicale dell'impresa, dirigenti e preposti.

Difatti, come peraltro espressamente contestato in sede di capo di imputazione (con il riferimento all'art. 71, comma 3, TUSL) al datore di lavoro è stata imputata la violazione attinente alla predisposizione di idonei e generali presidi preventivi; dovendosi richiamare il principio per cui in tema di individuazione delle responsabilità penali all'interno delle strutture complesse, la delega di funzioni esclude la riferibilità di eventi lesivi ai deleganti solo se tali eventi siano il frutto di occasionali disfunzioni mentre, nel

caso in cui siano determinati da difetti strutturali aziendali ovvero del processo produttivo, permane la responsabilità dei vertici aziendali (Sez. 4, n. 25729 del 11/04/2025, De Franceschi, Rv. 288514 - 04; Sez. 4, n. 4968 06/12/2013, dep. 2014, Vascellari, Rv. 258617).

Nel caso di specie, l'evento verificatosi nel caso concreto (attinente alla gestione complessiva di una fase rilevante del processo lavorativo) è ascrivibile, già sulla base dello stesso tenore della contestazione, a un vero e proprio difetto strutturale di organizzazione; in riferimento al quale il conferimento di deleghe ai preposti (elemento di fatto sottolineato dalla difesa) non può assumere valore esimente nei confronti del datore di lavoro.

Si tratta di questione che, in riferimento all'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., è esaminabile d'ufficio da questa Corte; e che, in ogni caso e sia pure sinteticamente, è stata comunque esaminata dal giudice di secondo grado; il quale ha sottolineato (pagg.11 e 12 della motivazione) che l'evento era stato il frutto dell'adozione di una procedura lavorativa completamente errata ed esorbitante rispetto alle prescrizioni imposte dal piano operativo di sicurezza.

6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 25 febbraio 2026.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2026.

